

(N. 2345)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1952 (V. Stampato N. 2466)

presentato dal Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 MAGGIO 1952

Aumento del limite massimo dei finanziamenti per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime, nonchè per acquisti di attrezzature di proprietà dello Stato.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il limite massimo di 100 miliardi di lire, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, entro il quale l'Ufficio italiano dei cambi ed il Ministro per il tesoro sono autorizzati rispettivamente a cedere ed a ricevere in prestito la valuta relativa al finanziamento di acquisti effettuati e da effettuare per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime di proprietà dello Stato, è elevato a 150 miliardi di lire.

A valere su detta somma, ed entro il limite massimo di lire 6 miliardi, possono altresì essere acquistati macchinari, apparecchi e attrezzature da darsi in uso temporaneo ad amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, ad Istituti scientifici dipendenti dalle Università e ad altri enti non privati

di studi e ricerche in essi compresi quelli ospedalieri.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a fissare il canone annuo da corrispondersi da dette Amministrazioni, Istituti ed Enti per macchinari, apparecchi e attrezzature di cui al comma precedente, comprensivo di una quota di ammortamento del costo.

#### Art. 2.

Il rendiconto di cui all'articolo 6 della legge 30 agosto 1951, n. 950, sarà dalla Corte dei conti presentato al Parlamento entro tre mesi dalla parificazione.

#### Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati  
GRONCHI.